



# Comune di Zeri

Provincia di Massa - Carrara

Servizio Lavori Pubblici in economia – Patrimonio - Paesaggio

**Valutazione Ambientale Strategica**  
**Art. 14 L.R. 65/2014 e L.R. n.10/2010**

**PROVVEDIMENTO DI VERIFICA**  
**Art. 22 L.R. n.10/2010**

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS – art. 22 L.R. 10/2010 – Emissione provvedimento di verifica REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SERVENTE LA FRAZIONE DI PIAGNA, CON CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA

**Autorità Proponente:** Responsabile del Servizio Edilizia - Urbanistica - Ambiente - Cultura – Toponomastica: Architetto Ruggero Pezzati;

**Autorità Competente:** Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio – Paesaggio: Ingegnere Tullia Martelli;

**Autorità Procedente:** Consiglio Comunale;

**Visti:**

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- La L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 (Norme per il governo del territorio) e i suoi regolamenti di attuazione;
- La L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico enti locali);

**PREMESSO**

- che il Comune di Zeri è dotato di Piano Strutturale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/20218;
- che il Comune di Zeri è dotato di Piano Strutturale Intercomunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2021;
- che con Deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana n. 36 del 27/08/2022 con cui si avviava il procedimento per la formazione del Piano Operativo Intercomunale in base alle

- LL.RR. 65/2014 e 10/2010 a cui fa parte anche il Comune di Zeri e si approvava il documento preliminare di VAS del POI;
- che con Delibera della Giunta Comunale n. 9 del 08/02/2024 si dava mandato agli uffici preposti di predisporre tutti i documenti ed atti necessari, a procedere all'approvazione del progetto del parcheggio pubblico della Frazione di Piagna che costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune come previsto dall'art 34 della Legge Regionale 65/2014, atto di indirizzo;
  - che con Determinazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Ruggero Pezzati, n. 84 del 22/02/2024 (n. settoriale 7) avente per oggetto: "PARCHEGGIO PUBBLICO SERVENTE L'ABITATO DI PIAGNA; AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CON CONTESTUALI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS. CIG: B07B48364B" è stato affidato l'incarico in questione, per quanto riguarda gli elaborati geologici al Geologo Necchi Ghiri Andrea;
  - che con Determinazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Ruggero Pezzati, n. 85 del 22/02/2024 (n. settoriale 8) avente per oggetto" PARCHEGGIO PUBBLICO SERVENTE L'ABITATO DI PIAGNA; AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE VARIANTE STRUMENTI URBANISTICI, PROGETTO ESECUTIVO, APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DIREZIONE LAVORI. CIG: B07B62F77D" è stato affidato, per quanto riguarda gli elaborati urbanistici all'Ingegnere/Architetto Zammori Giovanni;

## VISTO

- l'art. 22 della L.R. n. 10/2010 "Procedura di verifica di assoggettabilità" recita che:
  - il proponente predispose il documento preliminare che illustra il piano e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi dell'ambiente, secondo i criteri della medesima legge;
  - il documento viene trasmesso in via telematica all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano a VAS;
  - l'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio;
  - l'autorità competente, tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione iniziale;
  - per gli atti di governo del territorio di cui all'art. 5 bis, il provvedimento di verifica è emesso prima dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente;

## CONSIDERATO

- che in data 15/05/2024 sono state eseguite le misurazioni sul campo dai tecnici incaricati come da Autorizzazione del 29/04/2024 n. 2087;
- che in data 25/10/2024 con protocollo n. 5387 sono stati presentati dall' Ing. Arch. Giovanni Zammori gli elaborati della variante urbanistica comprensivi di:
  - 1) Tavola Urbanistica
  - 2) A-Relazione di variante;
  - 3) B-Norme Tecniche di variante;
  - 4) C-Documento preliminare di assoggettabilità a VAS;

- 5) D-Aree assoggettabili a esproprio nella variante;
- 6) A05-Relazione Geologica Parcheggio Piagna;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 16/02/2023 avente per oggetto “Adempimenti e competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.L.gs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R. n. 10/10 e successive modificazioni ed integrazioni per gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio” modifica Delibera Giunta Comunale n. 51 del 21/09/2012” con cui si individuava” sono state individuate le autorità competenti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica quali:
  - a. il Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica-Ambiente-Cultura-Toponomastica” quale *Autorità Proponente*;
  - b. il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in Economia - Patrimonio - Paesaggio quale *Autorità Competente* per la VAS;
  - c. il Consiglio Comunale quale *Autorità Procedente* per la VAS;
- inoltre sempre con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 16/02/2023 ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia di VAS:

-Regione Toscana (Direzione Ambiente ed Energia- Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di interesse strategico regionale), (Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Strumenti della pianificazione Regionale e Comunale, Copianificazione – Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio) (Genio Civile di Massa Carrara);

-Provincia di Massa Carrara;

-Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Lucca e Massa Carrara;

-ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara;

-Azienda USL Toscana nord-ovest;

-Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale;

-Autorità Idrica Toscana, Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Toscana Nord per le risorse idriche;

-Autorità Territoriale Ottimale (Toscana Costa) per i rifiuti;

-Istituto studi e ricerche della CCIAA di Massa Carrara;

-E-Distribuzione (gestore linee elettriche);

-Enel So.l.e. (gestore illuminazione pubblica);

-Terna SpA (gestore linee elettriche);

-Società erogatrice gas (Lunigas, BP gas, ecc.);

-Demanio (Agenzia del Demanio);

-E.R.P. Massa Carrara Spa;

-Unione di Comuni Montana Lunigiana;

-Comuni limitrofi in Toscana (Pontremoli, Mulazzo);

-Carabinieri Forestale Massa Carrara;

- che con che con Determinazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Ruggero Pezzati, n. 420 del 05/11/2024 (n. settoriale 28) del Servizio Edilizia - Urbanistica - Ambiente - Cultura - Toponomastica è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica dei lavori di realizzazione di parcheggio pubblico servente la frazione di Piagna, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 10/2010;
- che l’Autorità Proponente (Servizio Edilizia-Urbanistica-Ambiente-Cultura-Toponomastica) in data 05/11/2024 protocollo 5533, ha inviato il Documento Preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 10/2010, alla Struttura organizzativa competente VAS (Autorità competente), avviando formalmente la procedura di VAS dei lavori di realizzazione di parcheggio pubblico servente la frazione di Piagna, ai sensi del Titolo II della L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

- che l'Autorità Competente per la VAS (Servizio Lavori Pubblici in Economia – Patrimonio - Paesaggio), ha visionato il Documento Preliminare ed in data 08/11/2024 protocollo 5608 ed in data 04/12/2024 protocollo 6004 lo stesso è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale di cui sopra al fine di acquisirne il parere entro 30 giorni dall'invio;
- che gli Enti e i soggetti coinvolti hanno fatto pervenire, i seguenti contributi:
  - o nota Protocollo Comunale n. 6029 del 05/12/2024 da parte dell'**Autorità di Bacino Appennino Settentrionale** che recita:
 

*“Rilevato che il procedimento in oggetto riguarda la riorganizzazione di un'area attualmente destinata a parcheggio che interferente col sedime di una fontana storica non evidenziata nell'attuale strumentazione urbanistica. Il nuovo assetto dell'area prevederà un'area AIC per servizi pubblici intorno al sedime della fontana e lo spostamento dell'area a parcheggio in area limitrofa più capiente;*

*Ricordato che i Piani di bacino distrettuali vigenti sono:*

    - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGRA**), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
    - Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGA**), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;
    - Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (**PAI dissesti**) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

*Si comunica che la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta di questo ente sugli strumenti di pianificazione o loro varianti.*

*Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell'art. 65 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il piano di bacino è strumento sovraordinato al quale i piani di assetto e uso del territorio devono essere conformi. Inoltre, tale conformità è il presupposto per garantire l'efficace salvaguardia delle risorse ambientali e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile”;*
  - o nota Protocollo Comunale n. 6031 del 05/12/2024 da parte di **ARPAT – Area Vasta Costa Dipartimento di Massa Carrara** che recita:
 

*“Dalla documentazione esaminata non si rilevano impatti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla proposta di Variante in oggetto”;*
  - o nota Protocollo Comunale n. 2962 del 08/01/2025 da parte dell'**Autorità Idrica Toscana** che recita:
 

*“non si riscontrano interferenze con le “zone di rispetto” delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, definite in base ai criteri geometrici definiti ai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006”;*

Visto

- che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, l'Autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato 1 della medesima legge, tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni;

Dato atto

- Che l'Autorità competente, nella figura dell'Ingegnere Tullia Martelli in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in Economia - Patrimonio - Paesaggio, ha valutato il Documento Preliminare alla VAS e i contributi/osservazioni forniti dagli enti competenti;

Considerato

- Che, ai sensi dell'Allegato 1 della L.R. 10/2010:
  - Il piano stabilisce un quadro di riferimento circoscritto alla frazione interessata, non influenzando altri piani o programmi, in quanto trattasi di piano attuativo conforme a Piano Strutturale già sottoposto a VAS;
  - Relativamente ai contenuti del piano e ai contributi pervenuti non si ravvisano problemi ambientali rilevanti;
  - Il piano non interferisce con l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambiente (es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
  - Non si ravvisano rischi per la salute umana o per l'ambiente o caratteri cumulativi di impatti che possano avere significativi risvolti ambientali;

Per quanto sopra esposto

### L'AUTORITA' COMPETENTE

Esprime il seguente provvedimento di verifica, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, sulla Valutazione Ambientale Strategica e sulla compatibilità e sostenibilità ambientale della REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SERVENTE LA FRAZIONE DI PIAGNA, CON CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA composto dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Arch. Giovanni Zammori:

- 1) Tavola Urbanistica
- 2) A-Relazione di variante;
- 3) B-Norme Tecniche di variante;
- 4) C-Documento preliminare di assoggettabilità a VAS;
- 5) D-Aree assoggettabili a esproprio nella variante;
- 6) A05-Relazione Geologica Parcheggi Piagna;

***“In considerazione degli interventi previsti nella REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SERVENTE LA FRAZIONE DI PIAGNA, CON CONTESTUALE VARIANTE URBANISTICA, non alterano le previsioni e le prescrizioni del Piano Strutturale già sottoposto a VAS, ed in considerazione dei contributi pervenuti, non si presentano a giudizio dell'autorità Competente, nuovi impatti significativi sull'ambiente che non siano già stati valutati nello strumento urbanistico in vigore.***

***Per le motivazioni sopra espresse, si ritiene quindi di esprimere un provvedimento di esclusione a VAS definendo le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite all'interno del progetto per la realizzazione di parcheggio pubblico servente la frazione di Piagna in oggetto:***

- 1) Asservire parte del parcheggio pubblico a tutela dei cittadini diversamente abili;***
- 2) Nella realizzazione delle opere si dovranno attuare tutti gli accorgimenti necessari al fine di limitare le emissioni di polveri diffuse.”***
- 3) Prevedere la realizzazione di opere per la regimazione delle acque piovane e sorgive.”***

- Trasmette il presente provvedimento all'autorità procedente (Consiglio Comunale) per i provvedimenti di sua competenza;

Zeri, 14/01/2025.

Il Responsabile del Servizio Paesaggistico  
Ing. Tullia Martelli